



Città di Nichelino
Provincia di Torino

Proposta n. _____

di _____

Deliberazione dell'ufficio: **Dirigente Area Tutela del Cittadino**

Istruttore: **Dr. Luigi GRASSO**

Il Responsabile del Procedimento: **Dr. Luigi GRASSO**

L'Assessore competente

per ☐ **LA GIUNTA COMUNALE**

per ☒ **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**Oggetto: APPROVAZIONE DI MODIFICA AL REGOLAMENTO COMUNALE PER
L'APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE,
AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA**

Premesso che:

- la Risoluzione del Parlamento Europeo del 12/03/2013 sull'eliminazione degli stereotipi di genere nell'Unione Europea (2012/2116 (INI)) sottolinea "l'importanza di promuovere la rappresentazione dell'immagine femminile rispettando la dignità delle donne e di combattere i persistenti stereotipi di genere, in particolare la prevalenza di immagini degradanti, nel pieno rispetto della libertà di espressione e della libertà di stampa";
- dal 1996 opera in Italia l'Istituto dell'Autodisciplina Pubblicitaria (IAP) con lo scopo di affermare una comunicazione commerciale sempre più "onesta, veritiera e corretta" attraverso l'applicazione del Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale; in particolare, la materia della pubblicità discriminatoria e lesiva della dignità della donna trova esplicita disciplina agli articoli 9 e 10 del suddetto Codice. L'impegno del IAP ha avuto un riconoscimento ufficiale con la firma di un Protocollo d'Intesa con il Ministero delle Pari Opportunità sin dal 2011;
- **L'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM)** ha firmato un accordo quadro con **l'Istituto dell'Autodisciplina Pubblicitaria (IAP)**, sul presupposto che un raccordo tra le proprie competenze e l'esperienza maturata da IAP nel settore delle comunicazioni commerciali, anche *online*, possa contribuire a garantire maggiormente il consumatore, attraverso un controllo più efficace.
- Nello specifico l'accordo prevede che, nell'ambito delle rispettive competenze, AGCOM e IAP: a) approfondiscano tematiche di carattere tecnico, regolamentare ed economico riguardo alla comunicazione commerciale; b) cooperino in attività di indirizzo e prevenzione finalizzate a una più corretta comunicazione commerciale; c) collaborino nell'analisi di strumenti di identificazione della comunicazione commerciale e dei relativi obblighi; d) organizzino seminari e attività di formazione nelle materie di interesse comune.
- per rafforzare il sistema autodisciplinare occorre integrare i regolamenti locali in materia di pubblicità con clausole che prevedano l'accettazione, da parte dei gestori degli impianti pubblicitari, delle norme del Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale; in tale ottica, l'ANCI e lo IAP hanno siglato un Protocollo d'Intesa in data 8 marzo 2021 per attuare forme di collaborazione affinché gli operatori di pubblicità ed i loro utenti adottino modelli di comunicazione commerciale che:
 - non contengano immagini o rappresentazioni di violenza contro le donne o che incitino ad atti di violenza sulle donne;
 - tutelino la dignità della donna, rispettino il principio delle pari opportunità e diffondano valori positivi sulla figura femminile;
 - siano attenti alla rappresentazione dei generi, rispettosi dell'identità di uomini e donne, coerenti con l'evoluzione dei ruoli nella società;
 - evitino il ricorso a stereotipi di genere.

in base al suddetto Protocollo d'Intesa ANCI-IAP, i Comuni sono invitati a regolamentare in tal senso la disciplina di pubblicità e pubbliche affissioni, operando in particolare secondo quanto previsto alle lettere n) , o) e p) delle premesse del Protocollo d'Intesa;

Dato atto che:

- il Comune di Nichelino condivide i principi sottesi in particolare agli articoli 9 e 10 del Codice e si impegna a rispettarli e farli rispettare dagli operatori pubblicitari che utilizzino impianti di proprietà comunale o installati sul suolo comunale;
- si ritiene, pertanto, opportuno integrare in tal senso il vigente regolamento comunale per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione

o esposizione pubblicitaria (approvato con deliberazione CC n. 11/2021) introducendo nuove disposizioni che prevedono la sottoscrizione di un'apposita clausola di accettazione del Codice I.A.P.;

→ ciò al fine di promuovere anche in ambito locale l'autodisciplina pubblicitaria quale strumento d'elezione per lo svolgimento di un'attività di promozione pubblicitaria libera e concorrenziale, ma allo stesso tempo rispettosa della sensibilità, delle convinzioni e della dignità delle persone; la sottoscrizione della suddetta clausola consente un intervento diretto dello IAP nella gestione di segnalazioni relative ad esposizioni pubblicitarie lesive dei principi sanciti nel Codice di Autodisciplina, a copertura di un vuoto normativo alla luce del quale ad oggi simili esposizioni pubblicitarie - se non abusive - non sono direttamente contestabili dal Comune potendo tutt'al più diventare oggetto di denuncia se e in quanto integrino gli estremi di un reato.

Visti:

- a) il Protocollo d'Intesa siglato tra ANCI e IAP in data 6 marzo 2014;
- b) gli articoli 52 del D.Lgs.446/97 e art.7 del D.Lgs.267/2000 in tema di potestà regolamentare del Comune;
- c) Dato atto che il contenuto del presente atto non comporta riflessi diretti/indiretti sulla situazione economico-finanziaria;

Preso atto:

- a) Che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa né incide / modifica \ introduce nuove misure di natura patrimoniale;

Sentite le Commissioni consiliari competenti;

Su proposta del Dirigente del settore Attività Economiche – SUAP

**si propone che il Consiglio Comunale
DELIBERI**

DI APPROVARE la modifica al "Regolamento comunale per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione " (approvato con delibera CC n.11/2021), di cui all'allegato A che forma parte integrante e sostanziale di questa delibera;

DI DARE ATTO che il testo integrato e coordinato con la modifica di cui al punto precedente è quello che risulta nell'allegato B, in atti.

Oggetto: APPROVAZIONE DI MODIFICA AL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

Proposta n.: _____ **Dirigente Area Tutela del Cittadino**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.L.vo n. 267 del 18/08/2000, vengono espressi i seguenti pareri in ordine rispettivamente:

a) alla Regolarità Tecnica:

☒ **FAVOREVOLE**

☐ **CONTRARIO** per i seguenti motivi: _____

Nichelino 21/4/2021

**IL DIRIGENTE AREA
Dr. Luigi GRASSO**

b) alla Regolarità contabile:

☒ **FAVOREVOLE**

☐ **CONTRARIO** per i seguenti motivi: _____

Nichelino 23/4/2021

**Il Responsabile della POSIZIONE
ORGANIZZATIVA**

IL DIRIGENTE FINANZIARIO

Allegato A alla delibera CC. n.....

APPROVAZIONE DI MODIFICA AL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

Art.1 (modifiche all'art.3)

All'art.3 del vigente “Regolamento comunale per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria ” dopo il comma 6 è inserito un nuovo comma 7:

“ nell'autorizzazione di cui ai commi precedenti è inserita un'apposita clausola contrattuale in base alla quale il gestore del canone è tenuto ad accettare - e far accettare agli inserzionisti pubblicitari che utilizzino quegli impianti- il Codice di Autodisciplina Pubblicitaria, con particolare riferimento ai principi in esso espressi in materia di dignità delle persone dagli art.9 (che impedisce il ricorso in pubblicità ad affermazioni o rappresentazioni di violenza fisica o morale o tali che, secondo il gusto o la sensibilità dei consumatori, debbano ritenersi indecenti, volgari o ripugnanti) e 10 (secondo cui la pubblicità non deve offendere le convinzioni morali, civili e religiose dei cittadini e deve rispettare la dignità delle persone in tutte le sue forme ed espressioni evitando ogni forma di discriminazione, compresa quella di genere). L'accettazione del Codice può operare anche in chiave preventiva consentendo, nei casi dubbi, di invitare l'inserzionista pubblicitario a sottoporre il proprio messaggio allo scrutinio preventivo del Comitato di Controllo IAP.”